



## *Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

**VISTO** il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) ed in particolare:

- l'articolo 8, comma 7, il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
- l'articolo 18, il quale stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione;
- l'articolo 28, comma 2, il quale stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;
- l'articolo 28, comma 3, il quale stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora dell'ambiente e della sicurezza energetica, può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;

**VISTO** il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 (decreto legislativo n. 93/2011), in particolare l'articolo 1, comma 1, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

**VISTO** il Regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017 (di seguito Regolamento UE) concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010, in particolare gli articoli 8, 9 e 10 che prevedono l'adozione da parte degli Stati membri di un Piano di Azione Preventiva e di un Piano di Emergenza;

**VISTO** l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 il quale ha previsto la predisposizione di un Piano di Azione Preventiva e di un Piano di Emergenza, ai sensi Regolamento (UE) n. 994/2010 come successivamente sostituito dall'articolo 8 del Regolamento UE;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas da clienti industriali individuati;

**VISTI** i risultati dell'attuazione delle misure previste dal citato decreto ministeriale 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010, 29 dicembre 2011, 23 novembre 2012 e 20 settembre 2020 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, n. 235 con cui è stato tra l'altro istituito il Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale (di seguito il Comitato) al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonché di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 19 aprile 2013 di adozione del Piano di Azione Preventiva e del Piano di Emergenza per il sistema nazionale del gas naturale, come previsti dal Regolamento UE;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 13 settembre 2013, consistente nella modifica del citato decreto del 19 aprile 2013, che introduce la possibilità di ricorrere all'apporto delle infrastrutture di rigassificazione del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas naturale. In particolare, tra le misure non di mercato attivabili in caso di emergenza, mediante l'utilizzo di stoccaggi di GNL con funzione di "*peak shaving*", ossia come sostegno alla capacità di punta massima giornaliera richiesta dal sistema nazionale del gas in condizioni di freddo eccezionali;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 27 dicembre 2013 con cui sono state apportate modifiche al Piano di Emergenza del sistema nazionale del gas naturale, riguardanti: (i) la possibilità di fare ricorso all'apporto di più infrastrutture di rigassificazione del GNL per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza del sistema tramite l'utilizzo del GNL stoccato con funzione di "*peak shaving*"; (ii) la necessità di aggiornare i meccanismi di attivazione delle procedure atte a ridurre le eventuali situazioni di crisi, considerando le differenti soglie di prelievo dal sistema nazionale degli

stoccaggi, come previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 febbraio 2013;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 18 ottobre 2017 con cui sono stati aggiornati il Piano di Azione Preventiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento UE 994/2010, e il Piano di Emergenza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento UE 994/2010;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 18 dicembre 2019 con cui sono stati aggiornati il Piano di Azione Preventiva, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento UE 2017/1938, e il Piano di Emergenza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento UE 2017/1938;

**VISTO** il decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, del 30 settembre 2020 recante meccanismi per i servizi di interrompibilità tecnica della fornitura di gas naturale offerti da clienti industriali con cui è stato aggiornato il Piano di Emergenza ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Regolamento UE 994/2010;

**VISTA** la legge n. 117 del 4 ottobre 2019 – legge di delegazione europea 2018 e in particolare l'articolo 24, recante *“Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010”*;

**VISTO** Il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022, pubblicato nella GUUE in data 8 agosto 2022 finalizzato ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Europa attraverso la riduzione dei consumi di gas naturale nel periodo 1° agosto 2022 – 31 marzo 2023, e considerato il Regolamento (UE) 2023/706 del Consiglio del 30 marzo 2023 che proroga il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas al 31 marzo 2024, da cui discende il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale allegato al Piano di Emergenza il 6 settembre 2022;

**CONSIDERATO** che il Piano di Azione Preventiva e Piano di Emergenza, sono da sviluppare secondo i modelli di cui agli allegati VI e VII del Regolamento UE stesso;

**CONSIDERATO** che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per programmate o impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;

**CONSIDERATA** la necessità di definire il ruolo, i compiti e le responsabilità delle imprese di gas naturale, degli operatori e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;

**CONSIDERATI** gli esiti degli eventi avversi che si sono verificati principalmente nei cicli termici invernali 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2011/2012, 2013/2014, 2017/2018 che hanno talvolta comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;

**CONSIDERATO** che le possibili misure definite al punto 2 del Piano di emergenza di cui al presente decreto potranno essere adottate, con modalità in sequenza da determinare secondo le necessità attese o prevedibili, a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, per

far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di crisi del sistema del gas naturale;

**CONSIDERATO** che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Regolamento UE, il Piano di Azione Preventivo e il Piano di Emergenza contengono capitoli regionali elaborati congiuntamente da tutti gli Stati membri del gruppo di rischio, come definiti nell'allegato I del Regolamento UE.

**CONSIDERATO** che il Regolamento UE, all'articolo 13, prevede obblighi di solidarietà per gli Stati membri da realizzare mediante specifici accordi bilaterali;

**CONSIDERATO** l'accordo bilaterale di solidarietà, riferito all'articolo 13 del Regolamento UE, firmato con la Slovenia nell'aprile 2022;

**RITENUTO** di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante il periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonché a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Sm<sup>3</sup>/anno;

**SENTITO** il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas;

**ACQUISITI** gli esiti delle consultazioni con i portatori di interesse nazionali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento UE, e con gli Stati membri interessati e comunicati gli stessi alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 8, comma 7, del Regolamento UE,

## DECRETA

### *Articolo 1*

#### *Aggiornamento del Piano di Azione Preventiva e del Piano di Emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale*

1. Il Piano di Azione Preventiva, predisposto ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento UE, è approvato nel testo di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
2. È altresì approvato il Piano di Emergenza predisposto ai sensi degli articoli 8 e 10 del Regolamento UE, riportato in Allegato 2.
3. Il Piano di Emergenza definisce la tipologia e le modalità di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla sicurezza del sistema del gas naturale.
4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano di Emergenza valgono le definizioni previste dai decreti legislativi n.164/2000 e n. 93/2011 e dai Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). In linea con quanto disposto dal Regolamento UE, l'*Autorità competente*

è individuata nella Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e l'*Autorità di regolazione* è individuata in ARERA.

## *Articolo 2*

### *Disposizioni per l'attuazione del Piano di Emergenza*

1. Nell'applicazione del Piano di Emergenza, l'Autorità competente ed il Comitato si avvalgono dell'Impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno di gas.
2. La gestione dei livelli di crisi avviene secondo quanto specificato al punto 2 del Piano di emergenza e, in caso di attivazione di uno o più di tali livelli, l'Autorità competente esercita, con il supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni poste in essere dagli operatori, anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.
3. I soggetti individuati nel Piano di Emergenza hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalità ed i tempi previsti nel Piano stesso, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'attuazione del Piano e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal Piano stesso.
4. Le comunicazioni tra l'Autorità competente, nella persona del Direttore della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e l'Impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione del Piano sono anticipate per via telefonica e confermate immediatamente a mezzo *di posta elettronica*. L'Autorità competente provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione del Piano di Emergenza per il corretto funzionamento del sistema.
5. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, entro il termine indicato al punto 2.4 del Piano di Emergenza, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficoltà incontrate e lo invia all'Autorità competente, che lo sottopone al Comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si è sviluppata, del conseguente aggiornamento del Piano e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
6. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonché Terna, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nel Piano di Emergenza approvato dal presente decreto, non sono tenute a

corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, né alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui al decreto ministeriale 11 settembre 2007 e suoi successivi aggiornamenti, alcuna penale o risarcimento né per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, né per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilità viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonché a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell'applicazione del Piano approvato dal presente decreto.

7. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione del Piano di Emergenza, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla società Terna ed al Comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79.
8. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilità civile:
  - a) degli utenti che non abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel Piano di Emergenza;
  - b) degli utenti e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari che non abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas, come previsto nel Piano di Emergenza;
  - c) dei soggetti che abbiano fornito all'Impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di rigassificazione o di distribuzione del gas naturale, al fine della gestione del Piano di emergenza, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nel Piano stesso;
9. Resta ferma la competenza di ARERA sulle controversie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
10. Fatte salve le sanzioni e le responsabilità previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del Piano, nei casi più gravi, è soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2008, dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 agosto 2011 e dell'articolo 7 del Decreto

ministeriale 29 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2012.

Il presente decreto è destinato ai soggetti operanti nel sistema nazionale del gas naturale. È pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma,

IL MINISTRO